

Contributo esonerativo dall'assunzione disabili per mansioni a rischio elevato: modifiche

di Redazione

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Mef, con [D.l. 11 giugno 2024](#), ha modificato le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione, ex articolo 3, L. 68/1999, per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. Il decreto entrerà in vigore il 1° ottobre 2024. I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, già fruivano dell'esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell'istituto, sono tenuti a inviare una nuova autocertificazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Ai fini della fruizione dell'esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell'apposito *format* sul portale "Servizi lavoro" del Ministero del lavoro, disponibile all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite Spid/Cie.

Seminario di specializzazione

Novità 2024 nella gestione del rapporto di lavoro nel settore edile

Scopri di più